

DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N.18 C.D."CURA ITALIA

APPROFONDIMENTO TECNICO OPERATIVO, IN MERITO ALLE NOVITÀ DI ORDINE GIURIDICO CONTABILE DISPOSTE DALL'ARTT.88, 91, 103 C.5 E 107 DEL D.L. 17 MARZO 2020, N.18.

Nella seguente trattazione, dando seguito al lavoro di **approfondimento** delle disposizioni di cui agli articoli del **Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18 "Cura Italia"** che rivestono carattere di **interesse** diretto ed immediato per l'attività amministrativo-contabile delle **istituzioni scolastiche**, proviamo a fare il punto sugli **artt. 88, 91, 103 c. 5 e 107**.

Art. 88: Rimborso dei contratti di soggiorno e risoluzione dei contratti di acquisto.

Per quanto attiene le **disposizioni** di cui all'**art. 88** si deve rilevare che esse **ampliano** il raggio di **applicazione** di quanto disposto e regolato dall'**art. 41, comma 4** del c.d. "**Codice del Turismo**" - D.lgs. 21 maggio 2011 n. 79 - in materia di **diritto di recesso** del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto di viaggio acquistato correlandole con quanto previsto, in materia di **sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta**, dalla disciplina di cui all'**art. 1463 del c.c.** .

All'uopo viene, altresì, in evidenza la prescrizione di cui all'**art. 28 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9**, relativa ai **contratti di soggiorno** per i quali si sia verificata **l'impossibilità sopravvenuta della prestazione dovuta** conseguente ai provvedimenti adottati ai sensi e per gli effetti dell'**art. 3 del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6**.

Entrambe le sopra citate **ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione dovuta** risultano, certamente, **applicabili** ai contratti stipulati dalle istituzioni scolastiche per **viaggi d'istruzione o viste guidate** programmati in periodi per i quali è stato "**ope legis**" decretato **il divieto di effettuazione**.

Viene inoltre **precisato**, nel testo normativo in esame, che ricorre la fattispecie di **sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta** anche per quanto attiene i **contratti di acquisto** di **titoli di accesso** per **spettacoli di qualsiasi natura**, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura; ipotesi, quest'ultima, **ricorrente** nelle normali attività, relative a **visite guidate e/o viaggi d'istruzione**, programmate dalla **istituzioni scolastiche** per le quali è intervenuto il sopra ricordato **divieto** di effettuazione da parte del Governo.

Alla luce di quanto appena esposto le **istituzioni scolastiche**, per le quali si siano verificate le situazioni di impossibilità della prestazione dovuta conseguentemente alla normazione straordinaria del Governo di contrasto alla diffusione del contagio da covid-19, **dovranno produrre** entro **trenta giorni** dalla data di entrata in vigore del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (**precisamente entro il 16 aprile 2020**) un'**istanza** da indirizzare al venditore con allegata copia del relativo titolo di acquisto per ottenere il **rimborso**. In conseguenza il **venditore** è tenuto ad **emettere**, entro **trenta giorni** dalla ricezione delle richieste, un **voucher** di importo **pari** al titolo di acquisto che sarà **utilizzabile** entro **un anno** dalla sua data di **emissione**.

Art. 91: Disposizioni in materia ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici.

Il Legislatore attraverso l'**articolo 91** opera un'integrazione all'**art. 3 del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6** - convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020 n. 13 - con l'introduzione del **comma 6 bis** nel quale **viene asseverato** il concetto secondo cui il **rispetto delle misure di contenimento** del contagio da **COVID-19**, già previste dal decreto legge appena

sopra citato, viene in ogni caso valutato ai fini dell'**esclusione della responsabilità del debitore**, di cui agli artt. 1218 e 1223 del codice civile anche, sostanzialmente, rispetto all'applicazione di ipotizzabili **decadenze o penali** connesse a pagamenti **ritardati o omessi**.

La norma appare, **apoditticamente**, indirizzata a **completamente tutelare** la P.A. in generale, e le **istituzioni scolastiche** nello specifico di nostro interesse, rispetto al verificarsi di ipotesi che le vedessero coinvolte da **contenziosi** relativi a contratti stipulati per **viaggi di istruzione o visite didattiche guidate**, per i quali fosse intervenuto il **divieto** del Governo a poter essere **effettuati**.

L'**articolo 91** provvede, altresì, nel secondo periodo ad integrare il testo dell'**art.35, comma 18, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, c.d. "Codice dei Contratti"** e successive modificazioni, inserendo dopo le parole , "...L'erogazione dell'anticipazione.." le seguenti:" ... **consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del presente codice ...** ".

Tale indicazione aggiuntiva rende "de jure" **possibile procedere**, anche per le istituzioni scolastiche che avessero dovuto fare ricorso ad **acquisizioni** di beni e/o servizi con consegna/effettuazione **in via d'urgenza**, nei confronti dell'operatore economico fornitore all'**erogazione dell'anticipazione del prezzo**.

Art.103: Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza.

L'**art. 103, comma 5**, ha previsto la **generale sospensione** dei **termini ordinari** nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza.

Il **suddetto art. 103** dispone, poi, al **comma 5** in particolare, che i **termini dei procedimenti disciplinari** - nello specifico di nostro interesse nei confronti dei **Dirigenti scolastici**, del **personale docente** e del **personale A.T.A.** in servizio presso gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative - **pendenti** alla data del **23 febbraio 2020** o **iniziati successivamente** a tale data, **sono sospesi** fino alla data del **15 aprile 2020**.

Anche nel caso di quanto prescritto dall'**art.103, comma 5 del D.L. 17 marzo 2020, n.18** c.d. "Cura Italia" riteniamo utile fornire una **puntale informazione** su quali siano gli effetti che vengono a determinarsi rispetto ai **termini** ordinariamente previsti dalle **procedure disciplinari**, alla luce di tale intervenuta **indicazione normativa** assunta dal legislatore con **carattere di straordinarietà**.

All'uopo, ed i primis, è opportuno **ricordare** le indicazioni fornite dall' **art. 13, comma 1, lett. i) del D.lgs. 25 maggio 2017, n.75 c.d. "Riforma Madia"** che, da ultimo in ordine di tempo, ha apportato da un lato **significative modifiche** all'articolo **55-bis** del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 in materia di **termini** nelle **procedure disciplinari** a carico del personale dipendente dalla P.A. e dall'altro ha **aggiunto**, allo stesso i commi **9-ter** e **9-quater**.

Quello che qui maggiormente rileva, in coerenza con la presente trattazione, è quanto indicato dal Legislatore nel testo del **comma 9-ter** e, cioè, che tutti i **termini** delle procedure disciplinari "de quibus" rivestono **natura ordinatoria** precisando, tuttavia, immediatamente al secondo periodo, che **fanno eccezione il termine iniziale** per la contestazione degli addebiti (30 gg. dalla conoscenza piena-protocollazione) ed il **termine finale** per la conclusione del procedimento (120 gg. dalla contestazione degli addebiti) che rivestono **natura perentoria**, come altresì confermato in sede consultiva anche dal Consiglio di Stato.

I soli termini **infraprocedimentali**, tra cui ad esempio quello (10 gg.) in capo al capo-struttura (D.S.) per segnalare
ANQUAP • Associazione Nazionale Quadri delle Amministrazioni Pubbliche
Via XXIV Maggio, 1 - 05012 Attigliano (TR) • Tel. 0744.99.48.50 - Fax 0744.99.27.80 • P. Iva 01534510555
anquap@anquap.it • anquap@pec.it • www.anquap.it

all'U.P.D. i fatti notevoli ai fini disciplinari sono, quindi, **ordinatori**, ferma restando la regola generale di **tempestività** da osservare, che risulterebbe violata da dilazioni smodate e irragionevoli anche di termini ordinatori, come ribadito dal novellato art.55-bis, comma 9-ter - primo periodo - introdotto dal già sopra citata c.d.“Riforma Madia”.

Il **D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75** ha, dunque, così assai opportunamente scongiurato, il rischio di trasformare (improvvidamente) in ordinatorio anche il termine iniziale e quello finale che necessitano invece di **“certezze”** temporali, che risultano dunque pienamente garantite dalla **“perentorietà”** asseverata.

Ritornando alle indicazioni impartite dall'**art. 103, comma 5** - il **termine finale** (di 120 giorni decorrenti da quello iniziale in cui si è proceduto alla contestazione degli addebiti) per la conclusione di un qualsiasi **procedimento disciplinare pendente** alla data del **23 febbraio 2020** - indifferentemente se avviato, a seconda della rispettiva competenza da un D.S. oppure da un U.P.D.(Ufficio procedimenti disciplinari) incardinato presso un U.S.R. - **resta sospeso** di norma per un periodo di **52 giorni** - quello cioè intercorrente tra il **24 febbraio 2020 ed il 15 aprile 2020** -.

In conseguenza tutta le **“attività”** tecnico-giuridiche in questione resteranno per così dire **“cristallizzate”** e potranno essere compiutamente **“riprese”** solo a far data dal **16 aprile 2020**.

Ci sembra opportuno, al fine di meglio far intendere quale sarà **“de rectius”** l'**applicazione** della **sospensione** in parola, riportare di seguito due esempi pratici:

- ✓ contestazione di addebiti datata **11 gennaio 2020** - il termine per la conclusione del relativo procedimento disciplinare che avrebbe dovuto scadere il **10 maggio 2020**, in applicazione dell'art. 103, comma 5, si deve intendere procrastinato al **2 luglio 2020**;
- ✓ contestazione di addebiti datata **6 marzo 2020** - il termine per la conclusione del relativo procedimento disciplinare che avrebbe dovuto scadere il **4 luglio 2020**, in applicazione dell'art. 103, comma 5, si deve intendere procrastinato al **13 agosto 2020**.

Art.107: Differimento di termini amministrativo-contabili.

Dal disposto dell'**art. 107** si rileva che, in considerazione della **situazione straordinaria** di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da **COVID-19** e della oggettiva **necessità** di **alleggerire i carichi amministrativi** di enti ed organismi pubblici anche mediante la **dilazione** degli **adempimenti** e delle **scadenze**, il Legislatore è intervenuto a **differire il termine** di adozione dei rendiconti o dei bilanci d'esercizio relativi all'esercizio 2019, ordinariamente fissato al **30 aprile 2020**.

In ragione di tanto, ai sensi del **comma 1, lett. a) dell'art.107**, illustriamo di seguito lo **slittamento** dei **termini** previsti per le **istituzioni scolastiche** dall'**art. 23 del D.l. 28 agosto 2018, n. 129**, relativi agli **adempimenti propedeutici** ed all'**approvazione** da parte del Consiglio d'istituto del **Conto Consuntivo** relativo all'esercizio finanziario **2019**, ordinariamente fissata al 30 aprile 2020.

Appare qui utile fornire un'**indicazione** che consenta di acquisire con nettezza la **nuova tempistica**, conseguente alle disposizioni di cui sopra, relativa al **Conto Consuntivo** delle istituzioni scolastiche per l'esercizio finanziario **2019**.

L'**adempimento** della **predisposizione** da parte del **DSGA** del **Conto Consuntivo**, nonché, quello proprio del **DS** di **sottoporlo**, completo di ogni documentazione, all'**esame** dei **revisori dei conti**, di norma previsto per il 15 marzo 2019, debbono ritenersi **postposti al 15 maggio 2020**.

I **revisori dei conti**, sono a loro volta tenuti ad **esprimere** il proprio **parere** sul **Conto Consuntivo 2019** con l'**apposita relazione** non entro il 15 aprile 2020 ma **entro il 15 giugno 2020** affinché il **Consiglio d'Istituto**, di conseguenza, ne possa deliberare l'approvazione non più entro il 30 aprile 2020 bensì **entro il 30 giugno 2020**.

Nell'auspicio di aver tempestivamente messo disposizione, anche in questa occasione, un efficace contributo di accessibilità e chiarezza circa l'incidenza della normazione straordinaria - di cui al D.L.17 marzo 2020, n. 18 c.d. "Cura Italia" finalizzato ad un'ottimale procedimentalizzazione delle attività amministrativo-contabili delle istituzioni scolastiche, è gradita l'occasione per augurare il ripristino - quanto più sollecito e positivo possibile - delle normali condizioni di vita e lavorative in tutto il nostro paese.

Lì, 21.03.2020

IL RESPONSABILE UFFICIO CONTABILITÀ

Salvatore Gallo